

DIREZIONE COORDINAMENTO GIURIDICO  
SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI E STUDI**Roma** 23 luglio 2012**Prot. n.** 07-12-000197Alle Imprese di assicurazione  
con sede legale nel territorio della  
Repubblica  
LORO SEDI**All.ti n.**Alle Rappresentanze per l'Italia delle  
Imprese di assicurazione con sede  
legale in uno Stato terzo rispetto allo  
S.E.E. che esercitano i rami malattia e  
infortuni  
LORO SEDIAlle Rappresentanze per l'Italia delle  
Imprese di assicurazione con sede  
legale in un altro Stato membro dello  
S.E.E. che esercitano i rami malattia e  
infortuni  
LORO SEDI

Oggetto: Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 25, lettera e).  
Illegittimità delle clausole che impediscono ai portatori di handicap mentali e ai  
soggetti che fanno uso di farmaci psicotropi di fruire di coperture assicurative.

Sulla base della Convenzione ONU, ratificata con legge nazionale del 3 marzo 2009,  
n. 18, l'Italia è tenuta ad adottare tutte le misure idonee al fine di *"vietare nel settore delle  
assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, che devono poter  
ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un'assicurazione per malattia..."*

Per dare esecuzione a tali prescrizioni l'ISVAP ha costituito un tavolo tecnico con la  
partecipazione dell'Associazione delle imprese di assicurazione (ANIA) e di alcune  
Associazioni (Progetto Itaca e Unasam) nonché con il supporto di numerose altre  
Associazioni del settore, che recentemente ha concluso i propri lavori ritenendo che si  
debba garantire il principio di parità di trattamento nei confronti delle persone con disturbi  
mentali o che assumano farmaci psicotropi nell'ambito di una terapia medica, eliminando le  
clausole dei contratti malattia che precludono loro l'accesso alla relativa garanzia  
assicurativa.

Alla luce di tali intese, l'Autorità richiama le imprese ad un sollecito adeguamento  
delle proprie polizze malattia alle prescrizioni della normativa soprarichiamata, eliminando  
dalle condizioni generali le disposizioni che pregiudizialmente collocano i malati di mente tra  
le *"persone non assicurabili"*, e *prevedendo nel contempo la possibilità di accedere a  
coperture assicurative ai soggetti portatori di handicap mentali o che assumono farmaci  
psicotropi a scopo terapeutico*. Si auspica, in ogni caso, che le imprese adottino anche

nell'ambito dei rami infortuni un comportamento proattivo nell'assicurare i soggetti con tali problematiche.

Nell'esprimere apprezzamento nei confronti di quelle imprese che già hanno eliminato dalle proprie polizze talune limitazioni, si invitano tutte le altre ad avviare analoghe iniziative, al fine di offrire sul mercato, già dalla fine del 2012, polizze assicurative fruibili dai portatori di handicap mentali.

Distinti saluti

Il Commissario straordinario  
(Giancarlo Giannini)